

# COMUNI DI CALCINAIA E TERRICCIOLA

Provincia di Pisa



## BANDO UNICO DI CONCORSO ANNO 2022

per la formazione delle graduatorie inerenti l'assegnazione in locazione semplice di **ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)** dei Comuni di Calcinaia e Terricciola.

\*\*\*\*\*

- *indetto ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 2 del 02/01/2019 ss.mm.ii.- (di seguito "L.R.") nonchè del relativo Regolamento di attuazione approvato dalla Conferenza Permanente dei Comuni del L.O.D.E. Pisano con Delibera n. 101 del 09/02/2022 (di seguito "Regolamento L.O.D.E.")*

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

in attuazione delle Deliberazioni di:

- C.C. n. 54 del 30/7/2021 di Calcinaia e n. 41 del 29/9/2021 di Terricciola di approvazione dell'accordo intercomunale che disciplina i rapporti tra le amministrazioni comunali, finalizzato allo svolgimento in forma associata delle procedure relative all'emanazione e gestione del bando ERP;
- G.C. n. 65 del 17/05/2022 di Calcinaia e n. 36 del 27/5/2022 di Terricciola dichiarate immediatamente eseguibili;

e della determinazione n 213 del 07/06/2022 di Calcinaia;

### RENDE NOTO

**che da oggi (08/06/2022)** è indetto un Concorso pubblico allo scopo di consentire la formazione della graduatoria delle domande presentate dai partecipanti al Bando, precisando che saranno predisposte due graduatorie disgiunte, una per ciascun Comune.

Ciascun Comune assegnerà gli alloggi disponibili sul proprio territorio ai propri residenti o a chi vi svolge attività lavorativa.

- ❖ **Possono partecipare al Bando sia nuovi aspiranti all'assegnazione sia soggetti già assegnatari di alloggi di E.R.P.**

**Con l'entrata in vigore delle nuove graduatorie di cui al presente Bando le vigenti graduatorie dei rispettivi Comuni di cui ai precedenti Bandi perderanno la loro efficacia e non saranno più valide per le assegnazioni future. E' dunque necessario anche per tutti coloro che sono attualmente inseriti nelle vigenti graduatorie e che intendono continuare a concorrere per le assegnazioni future, presentare la domanda di partecipazione al presente Bando. I concorrenti inseriti nelle graduatorie vigenti di cui al Bando anno 2017 sono pertanto tenuti, a pena di cancellazione dalle graduatorie, a partecipare al presente Bando.**

### Art. **1** - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

**A)**

1. A norma dell'Allegato "A" alla L.R.n.2/2019 ss.mm.ii. i requisiti per la partecipazione al Bando sono i seguenti:

**a) cittadinanza** italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;  
- i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia ( art.40, comma 6, del D.lgs. 286 del 25/7/1998 e ss.mm.ii.;

- stranieri titolari di "carta di soggiorno-permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo" ovvero stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
- status rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del Decreto Legislativo n. 251 del 19/11/2007 e ss.mm.ii.(attuazione della Direttiva 2004/83/CE)

**b) residenza anagrafica** o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale, nell'ambito territoriale dei comuni a cui si riferisce il bando.

**b bis) assenza di condanne penali passate in giudicato** per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;

**c) situazione economica** tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente "ISEE"), deve risultare non superiore alla soglia di 16.500,00 euro di valore ISEE.

Nel caso dei soggetti di cui alla successiva lettera B comma 2 del presente bando, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza.

Nel caso dei soggetti di cui alla successiva lettera B comma 3 del presente bando, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti che devono rispettare ciascuno il limite di cui al primo capoverso della presente lettera, e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto. Il suddetto limite è aggiornato biennialmente dalla struttura regionale competente, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

**d1) assenza di titolarità** di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal Comune in cui è presentata la domanda di assegnazione. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. ;

**d2) assenza di titolarità** di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero).

Le disposizioni di cui alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

1. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'articolo 9, comma 3 della L.R.;
2. alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in ripristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;
3. alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c.;

**e1)** valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa. Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE, ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 5 dicembre 2013, n.159. A tale valore, al

loro delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

**e2)** non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;

**e3)** non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;

**f)** non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e1);

**g) assenza di precedenti assegnazioni** in proprietà o con patto di futura vendita **di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati** concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

**h) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dell'assegnazione di un alloggio di E.R.P.** per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e), f) della L.R., salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

**i) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di E.R.P.** senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, **nonché di occupazioni non autorizzate** secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

**2. I requisiti di cui sopra :**

- **sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto all'art.1 Lett. a), b), b bis) del presente bando, che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente;**

- **sono dichiarati nella domanda di partecipazione e devono essere posseduti alla data di pubblicazione del Bando, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio.**

-Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso di tutti gli altri requisiti di cui al presente articolo, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro- quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.

-Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti, il Comune può accedere direttamente, previo specifico accordo, alle banche dati disponibili presso le amministrazioni interessate. Per la verifica del requisito di cui alla precedente lettera d2), relativo alla assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, il Comune può richiedere idonee verifiche. Qualora dalle verifiche non sia possibile acquisire tali informazioni, fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare della dichiarazione ISEE.

- I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286), la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongono diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

➤ La mancanza dei requisiti richiesti è **causa di esclusione** dal Bando.

3. La domanda di partecipazione è presentata:

- al Comune di residenza o al Comune dove si svolge l'attività lavorativa;
- dal richiedente relativamente all'intero nucleo familiare.

## B) SOGGETTI RICHIEDENTI

1. Ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 2/19 il nucleo familiare è composto, alla data di pubblicazione del Bando, da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:

- i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;
- le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
- le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
- i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

2. Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del Bando, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:

- le coppie coniugate;
- le coppie more uxorio anagraficamente conviventi da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della Legge 76/2016;
- la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

3. Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono, altresì, presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

- i componenti di coppie di futura formazione
- due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del Bando.

❖ E' necessario che per tutti i componenti del nucleo familiare la condizione dello "stato civile" sia presente in Anagrafe Comunale; cioè alla voce "stato civile" deve corrispondere la reale situazione del componente il nucleo. La dizione "ignoto" significa che lo stato civile del componente il nucleo familiare non è noto al Servizio Anagrafe del Comune di residenza ed è motivo di non procedibilità della domanda e della verifica dei requisiti. Il soggetto che presenta stato civile "ignoto" dovrà sanare il proprio stato producendo all'ufficio anagrafe del Comune di residenza idonea documentazione rilasciata dall'autorità competente.

❖ **La sanatoria dovrà concludersi entro la scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni, pena l'esclusione.**

## Art. **2** - AUTOCERTIFICAZIONE

Il richiedente può ricorrere ai sensi del D.P.R. 445/2000, all'autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando ovvero alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'attestazione delle situazioni dalle quali deriva l'attribuzione di punteggio ove non espressamente prevista la presentazione del documento stesso.

**A tal fine si ricorda che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti Leggi in materia e che ai sensi dell'articolo 75 del predetto Testo Unico, qualora emerga la non veridicità della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.**

❖ Si precisa, altresì, che ai sensi dell'articolo 3 del citato D.P.R. n. 445/2000:

*"...2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti"*

pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle Leggi e nei Regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale”.

### Art. **3** - DOCUMENTAZIONE

#### **A) Documenti necessari per la partecipazione al Bando:**

1. Dichiarazioni sostitutive (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) da cui risulti:

- il possesso dei requisiti per l'ammissione al Concorso di cui all'articolo 1 lettera "A";
- la composizione dell'intero nucleo familiare di cui all'articolo 1 lettera "B", con indicazione dei dati anagrafici e reddituali del richiedente e degli altri componenti del nucleo stesso;

2. Certificato o attestazione (ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000) rilasciato dalla competente autorità dello Stato estero, corredato di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale (**solo per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea**, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti non certificabili o non attestabili da parte di soggetti pubblici italiani e nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni sostitutive non avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante).

Tale certificato o attestazione deve essere:

- redatto in conformità a quanto previsto dalla Legge Italiana per l'attribuzione della validità ai documenti rilasciati da autorità di Stato estero;
- riferito alla data indicata nel Bando;
- presentato dal richiedente o da tutti i componenti del nucleo familiare (secondo quanto stabilito dal Bando), non appartenenti all'Unione Europea, che alla data di pubblicazione del Bando hanno compiuto il diciottesimo anno di età.

❖ **Qualora il richiedente, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, non risulterà ancora in possesso del predetto certificato o attestazione dovrà dimostrare di averne fatta richiesta all'autorità competente allegando la relativa documentazione, per poter essere ammesso "con riserva"; in tal caso, il certificato o attestazione dovrà essere prodotto entro la scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni, pena l'esclusione.**

#### **B) Documenti necessari per l'attribuzione dei punteggi:**

1. dichiarazioni sostitutive (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) da cui risulti il possesso delle condizioni di cui all'articolo 4, lettera "D" punti a-1, a-1bis, a-2, a-3, a-5, a-7, b-3, c-2;
2. certificato (ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000) rilasciato dall'autorità competente attestante:
  - le condizioni di cui all'articolo 4, lettera D, punti a-6, a-8, b-2, b-4, b-5, b-6, c-1, c-3;
  - l'invalidità e/o la condizione di portatore di handicap, ai sensi delle vigenti normative, di cui all'articolo 4, lettera "D" punti a-4, a-4bis;
  - la situazione di grave disagio abitativo di cui all'articolo 4, lettera "D" punti b-1, b-2.

❖ **Qualora il richiedente, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, non risulterà ancora in possesso dei predetti certificati dovrà allegare la ricevuta attestante l'avvenuta richiesta della relativa documentazione riferita alla data di pubblicazione del Bando; in tal caso, ai fini dell'attribuzione del punteggio, il certificato dovrà essere prodotto entro 60 giorni successivi al termine di presentazione delle domande di partecipazione.**

### Art. **4** - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DISGIUNTE. RICORSI

#### **A) Istruttoria delle domande di partecipazione**

- Ciascun Comune procede all'istruttoria delle domande presentate dai partecipanti al Bando, verificandone la completezza e la regolarità.

- Ciascun Comune provvede altresì all'attribuzione dei punteggi di cui alla successiva lettera "D", alle domande risultanti ammissibili, in conformità alle disposizioni dell'articolo 10 commi 1 e 2 della L.R. 2/2019.

## **B) Formazione delle graduatorie (articolo 6 del Regolamento L.O.D.E.)**

### **1. Graduatorie:**

Ciascun Comune, **entro 150 giorni successivi al termine di presentazione delle domande di partecipazione**, procede all'adozione della propria graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

**Le graduatorie provvisorie**, con l'indicazione dei punteggi attribuiti, dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome dei funzionari Responsabili del Procedimento, **sono pubblicate**, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, **per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio "on line" del rispettivo Comune** e in apposita sezione dei siti internet istituzionali ([www.comune.calcinaia.pi.it](http://www.comune.calcinaia.pi.it) e [www.comune.terricciola.pi.it](http://www.comune.terricciola.pi.it)). Ciascun Comune potrà attivare ulteriori forme di pubblicizzazione della medesima.

**Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio "on line" dei rispettivi Comuni** i nuclei familiari che hanno partecipato al bando possono presentare opposizione al Comune in cui hanno fatto domanda.

**Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni** i Responsabili dei Procedimenti inoltrano alla Commissione unica, appositamente costituita con provvedimento del Sindaco del Comune di Calcinaia, comune capofila, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento L.O.D.E., la propria graduatoria provvisoria, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande di partecipazione.

**Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti**, la Commissione unica di cui sopra:

- decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del Bando;
- formula la graduatoria definitiva per ciascun Comune.

Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, la priorità è data a quelli con la situazione economica meno favorevole, rilevata ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2, lettera c); in caso di parità anche delle relative situazioni economiche la priorità è stabilita in base alla data di nascita, dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

## **C) Validità delle graduatorie disgiunte definitive**

Le graduatorie disgiunte definitive sono valide:

- a decorrere dal giorno successivo alla loro pubblicazione nell'Albo Pretorio "on line" dei Comuni che hanno emanato il bando e conservano la loro efficacia sino all'approvazione delle successive;
- per tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta purché ristrutturati per renderli conformi alle norme di Legge, o da ripristinare.

## **D) Punteggi di selezione delle domande di partecipazione**

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi attribuiti in relazione alle condizioni sociali, economiche, familiari, abitative e di storicità di presenza del nucleo familiare risultanti dalle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.

### **Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:**

#### **a) Condizioni sociali - economiche - familiari:**

**a-1.** reddito annuo complessivo:

- del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, da pensione minima I.N.P.S. da pensione di invalidità:

**punti 2;**

**a-1 bis** fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima I.N.P.S. per persona

**punti 1;**

**a-2.** nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del Bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4bis

**punti 1;**

**a-3.** nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando  
- con uno o più figli minori a carico:

**punti 1;**  
**punti 2;**

***In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del Bando.***

**a-4.** nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- con età compresa fra diciotto anni e sessantacinque anni alla data di pubblicazione del Bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%:
- con età compresa fra diciotto anni e sessantacinque anni alla data di pubblicazione del Bando in misura pari al 100%:
- che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del Bando

**punti 1**

**punti 2;**

**punti 2;**

**a-4bis.** nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che, *ai sensi della normativa vigente*, sia riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione:

**punti 3;**

**Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4,e a-4bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4;**

**a-5.** richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a Km. 70

**punti 1;**

**Il punteggio si applica limitatamente al Bando pubblicato dal Comune nel quale il richiedente lavora.**

**a-6.** nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico

**punti 2;**

**a-7.** nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del Bando:
- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico:
- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico:
- uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4bis

**punti 1;**

**punti 2;**

**punti 3;**

**punti 4**

**Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.**

**Il punteggio di cui al punto a-7, ultimo capoverso, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a-4 e a-4bis;**

**a-8.** richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli

**punti 1**

## **b) Condizioni abitative:**

Situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, dovute a:

**b-1.** permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione:

**punti 3;**

**Ai fini di cui al presente punto b-1 l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.**

**Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del Bando.**

**Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b-1 al comune e alla prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.**

**b-2.** abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione.

**punti 2;**

**b-3.** abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del Comune, regolarmente occupati, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal Comune stesso

**punti 3;**

**b-4.** abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile e risulti regolarmente corrisposto  
in caso di canone uguale o superiore al 50% del reddito imponibile

**punti 3  
punti 4**

Ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto

**b-5.** abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3 della L.R., o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento.  
Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due.

**punti 2;**

**b-6** coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, composto ciascuno da almeno due unità, o situazioni di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile. I Le due condizioni non sono cumulabili

**punti 2**

### **c) Condizioni di storicità di presenza:**

**c-1.** residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del Bando, da almeno:

- tre anni alla data di pubblicazione del Bando
- cinque anni alla data di pubblicazione del Bando
- dieci anni alla data di pubblicazione del Bando
- quindici anni alla data di pubblicazione del Bando
- venti anni alla data di pubblicazione del Bando

**punti 1;  
punti 2;  
punti 3;  
punti 3,5;  
punti 4;**

**c-2.** presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale per l'assegnazione degli alloggi ovvero presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato  
- per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio:

**punti 0,50;**

**Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti.**

**Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda di partecipazione dal richiedente. Il Comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, si riserva la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.**

**c-3.** periodo di contribuzione al Fondo GESCAL

- non inferiore ad anni 5
- non inferiore ad anni 10

**punti 1  
punti 2**

**I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di E.R.P.**

#### **Art. 5 - AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA**

Per l'aggiornamento della graduatoria vale quanto disposto dall'articolo 10 della L.R. e dall'articolo 6 del Regolamento L.O.D.E.

#### **Art. 6 - INDIVIDUAZIONE, ASSEGNAZIONE E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI**

I Comuni provvedono all'individuazione, all'assegnazione e alla consegna degli alloggi agli aventi diritto, secondo l'ordine stabilito nelle graduatorie definitive disgiunte nel rispetto degli standard abitativi, a norma dell'articolo 12 della L.R. e degli articoli 8 - 9 - 10 - 11 del Regolamento L.O.D.E.

#### **Art. 7 - CANONE DI LOCAZIONE**

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal capo III dal Titolo 3 della L.R.

#### **Art. 8 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE**

**Per la presentazione delle domande di partecipazione il termine perentorio è fissato, a pena di esclusione, in 60 giorni dalla data di pubblicazione del Bando all'Albo Pretorio "on line" del Comune, come stabilito dall'articolo 4 del Regolamento L.O.D.E. (scadenza: 07/08/2022).**

#### **Art. 9 - DISTRIBUZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE**

Le domande di partecipazione al Bando di Concorso devono essere:

- compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dai Comuni, **pena l'esclusione**;
- presentate in bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modifiche ed integrazioni.

I moduli verranno distribuiti dai Comuni, presso gli uffici Urp e Politiche Sociali e saranno disponibili in apposita sezione nei siti internet istituzionali, per il Comune di Calcinaia ([www.comune.calcinaia.pi.it](http://www.comune.calcinaia.pi.it)) e per il Comune di Terricciola ([www.comune.terricciola.pi.it](http://www.comune.terricciola.pi.it)).

❖ Le domande di partecipazione debitamente sottoscritte dal richiedente, **a pena di esclusione**, devono essere compilate in ogni parte e corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione, nonché indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le eventuali comunicazioni relative al Concorso, comprensivo di recapito telefonico.

- Le domande di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo dei Comuni che hanno emanato il bando:
  - Comune di Calcinaia (Piazza Indipendenza, n.7 – 56012 Calcinaia)
  - Comune di Terricciola (Via Roma, n.37 - 56030 Terricciola)

entro il termine di cui al precedente articolo 8 (per le domande spedite a mezzo Raccomandata A.R. farà fede, a pena di esclusione, la data di arrivo al Comune);

- Le domande di partecipazione spedite a mezzo posta elettronica certificata (all'indirizzo P.E.C. istituzionale del Comune di Calcinaia: [comune.calcinaia@postacert.toscana.it](mailto:comune.calcinaia@postacert.toscana.it) e del Comune di Terricciola: [protocollo.terricciola@cert.saga.it](mailto:protocollo.terricciola@cert.saga.it)) dovranno essere inviate esclusivamente da un indirizzo P.E.C. nella disponibilità del richiedente e pervenire entro il termine di cui al precedente articolo 8 (farà fede la data di ricezione nella casella P.E.C. istituzionale del Comune).

La domanda di partecipazione da allegare al messaggio P.E.C. deve consistere:

a) nel documento informatico -in formato PDF-, firmato digitalmente dal richiedente ed in regola con il bollo;  
*oppure*

b) nella copia digitale -in formato PDF- (prodotta mediante scannerizzazione) dell'originale analogico (cartaceo), recante la firma autografa del richiedente, ed in regola con il bollo.

❖ Alle domande di partecipazione (salvo quelle sottoscritte in presenza del dipendente comunale addetto oppure quelle firmate digitalmente) è necessario allegare la fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del richiedente ai sensi dell'art.38 comma 3 del D.P.R. 445/2000

➤ **L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande di partecipazione.**

### **Art. 10 - NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nel Bando si fa riferimento alla L.R. e al Regolamento L.O.D.E. nonché alla vigente normativa in materia.

⇒ **Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione Comunale non inoltrerà comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva.**

Come previsto dall'articolo 4 lettera "B" comma 1, la graduatoria:

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio "on line" di ciascun Comune e in apposita sezione del sito internet istituzionale del Comune di Calcinaia ([www.comune.calcinaia.pi.it](http://www.comune.calcinaia.pi.it)) e del Comune di Terricciola ([www.comune.terricciola.pi.it](http://www.comune.terricciola.pi.it));

⇒ **Le Amministrazioni Comunali hanno titolo a promuovere, secondo la normativa vigente in materia, ogni accertamento che ritengano necessario per controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.**

⇒ **Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Calcinaia.**

⇒ **INFORMATIVA AI SENSI DEL T.U. SULLA PRIVACY (D. LEG.VO N. 196 DEL 30/6/2003 ss.mm. ii. E del Regolamento UE 2016/679)**

- i dati dichiarati saranno utilizzati dal competente Ufficio Comunale esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse;

- la raccolta dei dati personali relativi al Bando persegue fini istituzionali e riguarda adempimenti di Legge e di Regolamento;

- i dati saranno comunicati anche alla Commissione di cui all'articolo 5 del Regolamento L.O.D.E.;

- i dati potranno venire a conoscenza di soggetti esterni al Comune, quali incaricati del trattamento;

- il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici;

- il conferimento dei dati è obbligatorio: qualora non saranno conferiti i dati o non sarà acconsentito a trattarli non sarà possibile dar corso al provvedimento finale;

- il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Affari Generali del Comune nel quale viene presentata la domanda;

- è possibile in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati rivolgendosi al Responsabile del trattamento.

Calcinaia, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI